




LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA- PETRONIO RUSSO"95031 - ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA-SCIENZE APPLICATE Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652 SEZ.
CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, n. 80 - Tel. 095/6136084 Fax 095/7694523
C.F. 80012580876 Cod. Mecc. CTPC01000A-Sito Liceo: www.liceovergadrano.edu.it- E-mail: CTPC01000A@istruzione.it



LICEO GINNASIO STATALE "G.VERGA"-ADRANO
Prot. 0002809 del 24/02/2024
II-10 (Uscita)

ALL'ALBO
AL SITO -A.T. - PERSONALE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno ventiquattro, il mese di febbraio, l'anno duemilaventiquattro, alle ore 08.00, nell'ufficio di presidenza del Liceo Ginnasio Statale "G. Verga" - Adrano,

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 30-01-2024;

CONSIDERATO che in data 01 febbraio 2024 i Revisori dei conti, esaminate l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 30-01-2024, la Relazione illustrativa del Dirigente scolastico e la Relazione tecnica del Direttore Amministrativo, hanno espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa dell'Istituto sottoscritta in data 30 gennaio 2024;

PRESO ATTO del Verbale n. 2 di certificazione di compatibilità finanziaria sull'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 2023/24, acquisto agli atti con prot. 1505 del 01/01/2024;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo del Liceo Ginnasio Statale "G. Verga" di Adrano

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA


Il Dirigente Scolastico prof.ssa Loredana Lorena

PARTE SINDACALE

R.S.U. Di Primo Aldo (UIL)

R.S.U. Fallica Alessandro (SNALS/CONFSAL)


R.S.U. Messina Luigi (CISL FSUR)



SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

CISL FSUR.....

FLC/CGIL Panebianco Vincenzo



SNALS/CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF.....

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNUALITÀ 2023/2024

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA del Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Verga” - Adrano.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse saranno negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto, su richiesta motivata di una delle parti, è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente nella bacheca sindacale e alla pubblicazione sul sito in A.T. - Personale.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento o entro i primi quindici giorni dell'anno scolastico successivo.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI


CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. **partecipazione**, articolata in informazione e confronto;
 - b. **contrattazione integrativa**, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.




3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 e dall'art. 30 c. 10 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. gli atti di organizzazione degli uffici (art. 5 c. 5);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b2);
 - e. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (MOF) precisando per ognuna delle attività retribuite l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249, della legge n. 160 del 2019 (art. 30 c. 4 lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30 c. 4 lett. c6);



- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30 c. 4 lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023;
- il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020.


Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 39 c. 9 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 39 c. 9 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 39 c. 9 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 39 c. 9 lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 39 c. 9 lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 39 c. 9 lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale preventivamente richiesto al dirigente scolastico, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



5. La R.S.U. e gli eventuali terminali associativi delle OO.SS. rappresentative e/o firmatarie del CCNL possono fare uso del fax, del telefono, della fotocopiatrice, del computer con l'accesso alla posta elettronica ed internet.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini del compiuto del monte ore individuale (pari a 10 ore) ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle famiglie.
5. Il Dirigente, in merito alle assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio.
7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di esami e scrutini finali.
8. Al personale non interpellato o che non sia stato informato non può essere impedito di partecipare all'assemblea.
9. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, in entrambe le sedi.

Pertanto il numero minimo dei lavoratori obbligati al servizio è il seguente:

- n. 1 collaboratore scolastico per l'ingresso e il servizio di front office sede centrale;
 - n. 1 collaboratore scolastico per la vigilanza sede succursale;
 - n. 1 unità di Assistente amministrativo per il funzionamento del centralino telefonico.
10. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, inizialmente del criterio del sorteggio, assicurando comunque e successivamente al sorteggio, la rotazione secondo l'ordine alfabetico, al fine di garantire il diritto alla partecipazione alle assemblee a tutto il personale.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Poiché il personale a T.I., nell'a.s. 2023/24, è pari a 89 unità, il monte ore è pari a 37 ore e 22 minuti.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

4. I permessi sindacali, per i docenti, tenuti alla continuità didattica, non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica, indirizzando al dirigente una richiesta motivata.
1. Le modalità per l'effettuazione del referendum sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo, pubblicizzando l'iniziativa con apposita circolare e mettendo a disposizione locali idonei nonché gli elenchi del personale interessato al referendum.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 dicembre 2020

Si fa riferimento al Regolamento sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero:

1. Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca - sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFASAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020, recepito dalla Commissione di Garanzia con delibera 17 dicembre 2020, pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 8 - con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
- b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti

2. Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili e criteri di individuazione

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
<i>Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità</i>	Docente	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato	Volontarietà e, in subordine, rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico
	Collaboratore scolastico	1 collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura e la vigilanza dell'ingresso principale	
	Assistente amministrativo	1 assistente amministrativo	
<i>Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti</i>	DSGA	1	Volontarietà e, in subordine, rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico
	Assistente Amministrativo	1	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 7

3. Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

Facendo riferimento all'Accordo nazionale del 02.12.2020, art. 10 si stabilisce che: *in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:*

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale, inoltre, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

4. Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (anche telematica: email, modulo google drive, ..), entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, il personale a comunicare, sempre in forma scritta (anche telematica: email, modulo google drive, ..), la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. La risposta del personale all'invito è facoltativa.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base dell'eventuale comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi previsti dal Protocollo, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di comunicare e/o ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica.

5. Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

6. Norme finali

Per quanto sopra non definito, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83), all'Accordo nazionale citato in premessa e al Protocollo siglato a livello di istituzione scolastica (prot. 491/02-10 del 15-02-2021).

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.


2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

**Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)
e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
2. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico o dal DSGA ed annotate su apposito registro. Tale adempimento costituisce formale autorizzazione.
5. Le ore straordinarie per l'ulteriore svolgimento delle mansioni ordinarie saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile all'inizio dell'anno scolastico e saranno retribuite con compensi a carico del fondo dell'istituzione scolastica, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Si utilizzerà, oltre al criterio su enunciato della disponibilità, quello della turnazione, supposto e verificato tuttavia che il personale abbia svolto le mansioni ordinarie.
6. Il recupero delle ore straordinarie può anche avvenire con riposi compensativi in giorni o periodi di minore carico di lavoro.
7. Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore straordinarie, le stesse saranno ripartite in modo omogeneo fra tutto il personale.
8. In caso di assenza del personale ausiliario è possibile modificare l'orario di servizio per far fronte alla riduzione di personale.
9. L'ulteriore distribuzione del carico di lavoro giornaliero essenziale del personale Collaboratore scolastico assente viene effettuata con l'assegnazione ad un'unità di personale di un'ora aggiuntiva.
10. Analogamente si procede in casi particolari, apertura straordinaria dei locali, cerimonie ed attività scolastiche ecc., concordando con il personale le ore straordinarie.
11. L'ulteriore distribuzione del carico di lavoro giornaliero essenziale del personale Assistente Amministrativo assente viene effettuata con l'assegnazione di un'ora aggiuntiva al personale indicato nel Piano di lavoro del DSGA, ciò al fine di garantire l'efficienza del servizio. L'unità di personale a cui è conferito l'incarico di sostituire il collega assente dovrà svolgere le attività essenziali del collega.
12. Qualora l'orario continuativo giornaliero superi le 7 ore e 12 minuti il personale usufruisce obbligatoriamente di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto. Il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi (ROL) dovrà aver luogo prioritariamente nei giorni di sospensione dell'attività didattica. Esaurito il monte ore pro capite a disposizione per il compenso straordinario, che verrà determinato in sede di contrattazione, ciascun dipendente dovrà utilizzare l'eccedenza oraria in riposi compensativi possibilmente entro la fine del mese successivo.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

**Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita
Personale ATA**



9

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi e non determini disfunzioni nel servizio.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. Si applicherà il principio della rotazione nel caso in cui le unità di personale richiedente sia superiore al limite consentito dalle necessità dell'Istituto.

Personale docente

Gli insegnanti possono chiedere eccezionalmente al Dirigente scolastico variazioni di orario (scambio di giorno libero, prolungamento dell'orario in un giorno e riduzione in un altro) purché sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante e per ciascuna classe e un servizio di non meno di cinque giorni la settimana. La richiesta va inoltrata in forma scritta almeno con due giorni di anticipo e controfirmata dai docenti interessati allo scambio o alla sostituzione. Entro la settimana successiva andrà riequilibrato l'impegno orario anche rispetto alla quota del curriculum interessata.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 64 del CCNL 2019/21.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.

La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

2. Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico, con congruo preavviso.

Lo strumento di comunicazione ufficiale è l'email istituzionale.

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA entro le 7.30 del mattino; pertanto la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

3. Diritto alla disconnessione

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare al fine di contrastare l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il lavoratore ha diritto a non rimanere connesso nei giorni di domenica e nei giorni festivi

4. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)

Le comunicazioni sincrone avverranno in orario di servizio e ove strettamente necessarie ed urgenti nell'interesse del lavoratore.

5. Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)

La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori; tuttavia durante i giorni festivi si eviterà, tranne che in casi di effettiva urgenza e nell’interesse dei lavoratori, di inviare comunicazioni. Inoltre, nei giorni feriali saranno evitate comunicazioni, tranne che in casi di urgenza e gravità, dalle ore 20.00 alle ore 8.00. In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici non costituiscono comunicazioni ufficiali.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Tecnologie nelle attività d’insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo *stress* da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme *e-learning*, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

2. Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento

I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l’ora di lezione non superi un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l’orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all’insegnamento; tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all’insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

3. Tecnologie nelle attività amministrative



Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all’utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmii). Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008); è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Costituzione fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2023/2024 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 del CCNL 2016-18 e art. 78 del CCNL 2019/21) erogato dal MI;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;



- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 26 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito dell'eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio e fondi finalizzati

Con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX è stata comunicata l'assegnazione complessiva a favore della scuola del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024. Con nota prot. 7668 del 30/10/2023, il DSGA ha fornito comunicazione preventiva inerente la Dotazione finanziaria per la contrattazione integrativa di istituto a.s. 2023/2024.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la RSU di Istituto si è espressa favorevolmente alla confluenza delle risorse per la valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127 della L. 107/2015 (art. 22 comma 4 lett. c), all'interno del Fondo di Istituto disponibile per la contrattazione, le risorse finanziarie sono determinate come segue.

TABELLA 1	
DESCRIZIONE	Lordo dipendente
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
a. Assegnazione FIS 2023/24 art. 40 CCNL 2016-18	€ 43.433,93
b. Funzioni Strumentali 2023/24 - art. 40.c.4, lett. c) CCNL 2016-18	€ 3.088,39
c. Incarichi specifici ATA 2023/24 – art. 40.c.4, lett. d) CCNL 2016-18	€ 2.498,75
d. Aree a rischio 2023/24 – art. 40.c.4, lett. e) CCNL 2016-18	€ 394,16
e. Ore eccedenti Sostituzione colleghi assenti 2023/24 - art. 40.c.4, lett. f) CCNL 2016-18	€ 2.617,00
f. Valorizzazione personale scolastico – art. 40.c.4, lett. g) CCNL 2016-18	€ 12.925,67
g. Attività complementari di Educazione fisica 2023/24 art. 40.c.4, lett. b) CCNL 2016-18	€ 2.563,98
TOTALE RISORSE FISSE	€ 67.521,88
RISORSE VARIABILI	
h. Economie FIS 2022/23	€ 3.819,86
i. Economie ore eccedenti	€ 1.470,72
j. Economie attività complementari di Educazione fisica	€ 3.441,43
k. Economie aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, art. 2 c.2 CCNL 7/8/14	€ 269,01
l. Economie valorizzazione del merito del personale scolastico	€ 6,23
m. Economie incarichi specifici ATA	€ 8,45
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 9.015,7
TOTALE FONDO MOF 2023-24	€ 76.537,58

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

TABELLA 2	
INDENNITÀ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DSGA (DA DETRARRE AL FIS)	
Compenso indennità di direzione del DSGA	€ 3.560,00
Compenso indennità di sostituzione del DSGA	€ 370,20
TOTALE A	€ 3.930,20

Risorse finalizzate (lettere b, c, e, g, i della Tabella 1):

TABELLA 3	
A. ORE ECCEDENTI	
Ore eccedenti 2023/24	€ 2.617,00
Ore eccedenti 2022/23	€ 1.470,72
TOTALE B	€ 4.087,72
B. ALTRE RISORSE VINCOLATE	
Funzioni strumentali	€ 3.088,39
Incarichi specifici	€ 2.498,75
Attività complementari di Educazione fisica 2023/24 4 art. 40.c.4, lett. b) CCNL 2016-18	€ 2.563,98
TOTALE A + B	€ 12.238,84

TABELLA 4	
TOTALE F.I. NON VINCOLATO (lett. a, d, f, h, j, k, l, m) (con esclusione delle lettere b, c, e, g, i)	€ 64.298,74
TOTALE F.I. AL NETTO DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DEL D.S.G.A.	€ 60.368,54

Totale fondo non vincolato di € 60.368,54 (tabella 4) + Indennità direzione e sostituzione DSGA di € 3.930,20 (Tabella 2) + totale fondi vincolati di € 12.238,84 (tabella 3) pari ad € 76.537,58; corrispondente al totale della tabella 1 di € 76.537,58.

Il fondo potrà essere alimentato da altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantificazione risultante nel Programma di riferimento.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, prot. 7700 del 30/10/2023, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 26 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione fornite dal DSGA (prot. 7668 del 30/10/2023) ed è tempestivamente aggiornato a seguito dell'eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21 – Finalizzazione delle risorse del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, comprese quelle per la valorizzazione del personale scolastico previste dall'art. 1, c. 126 della legge 107/2015 e con esclusione di quelle finalizzate di cui all'art.

20 comma 2 lett. b) del presente contratto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, vista la **delibera** del Consiglio di Istituto n. 5 del 11/12/2023, acquisita ai sensi all'art. 88 del CCNL, il Fondo per il salario accessorio (ad esclusione delle risorse finalizzate e detratta la quota per l'indennità di direzione e di sostituzione DSGA) è ripartito tra le aree di personale secondo le percentuali sotto riportate:

- a) assegnazione **a favore del personale docente**: 69% del Fondo pari ad € 41.657,00;
- b) assegnazione **a favore del personale ATA**: 30 % del Fondo pari ad € 18.108,75;
- c) fondo di riserva: 1% del Fondo pari a € 602,79.
- d) totale del fondo (a + b+ c): **€ 60.368,54**

3. In considerazione del nuovo CCNL 2019/21, siglato in data 18 gennaio 2024, il calcolo relativo alla ripartizione del MOF viene effettuato con i nuovi importi orari, così determinati:

- ora aggiuntiva di insegnamento docenti - € 38,50
- ora aggiuntiva non di insegnamento docenti - € 19,25
- ora A.A. e A.T. - € 15,95
- ora C.S. - € 13,75

4. PERSONALE DOCENTE

La quota relativa al personale docente, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 21 del presente contratto, è ripartita tra le aree di attività di seguito specificate:

- a) incarichi aggiuntivi non di insegnamento, pari complessivamente al 94% della quota docente, ripartiti in:
 - collaboratori del DS: € 5.390,00;
 - attività di supporto alle attività organizzative (respons. di sede, coadiutori, resp. Registro elettronico, Responsabile sito ...): € 8.758,75;
 - attività di supporto alla didattica (coordinatori, referenti, tutor ...): € 24.851,75;
- b) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa extra-curricolare, pari al 6% della quota docente: € 2.656,50.

Complessivamente la quota docente è pari ad € 41.657,00.


Eventuali economie potranno essere ripartite per retribuire il maggiore impegno, dopo aver sentito la RSU.

5. PERSONALE ATA

1. Sempre al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21 del presente contratto, vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA.

- a) In merito agli Assistenti Amministrativi sarà previsto un incentivo a carico del FIS per:
 - Intensificazione/straordinario per necessità legate all'attuazione del PTOF ed eventuale sostituzione colleghi assenti;
 - Valutazione ed inserimento a sistema domande per l'inclusione nelle graduatorie di supplenza del personale ATA e Docente, gestione MAD;
 - Aggiornamenti del software e rete C.S.S.;
 - Gestione procedura informatizzata per scrutinio elettronico;
 - Servizio di sportello ufficio didattica;
 - Gestione del sito e ridefinizione struttura Amministrazione Trasparente,
 - Maggiore impegno per partecipazione a progetti/attività previste nel PTOF.

Ulteriori incentivi verranno attribuiti, in base a dichiarazione individuale di disponibilità, in caso di partecipazione ai progetti PON/ PNRR.



Nel dettaglio, tenuto conto delle aree di attività, vengono assegnate le risorse sotto specificate a n. 7 unità di personale A.A., sulla base del lavoro individuale attestato e verificato:

- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e straordinario: n. 310 ore, pari ad € 4.944,50;
- maggiore carico per attuazione progetti PTOF e attività specifiche: n. 50 ore - € 797,50
- progetto implementazione sito e ridefinizione struttura A.T. n 30 ore - € 478,50
- totale € 6.220,50

b) In merito agli Assistenti tecnici sarà previsto un compenso a carico del FIS per:

- eventuale gestione aule per concorso docenti;
- intensificazione/straordinario per necessità legate all'attuazione del PTOF;
- maggiore carico per progetti/supporto alla segreteria.

Nel dettaglio, tenuto conto delle aree di attività, vengono assegnate le risorse sotto specificate a n. 3 unità di personale A.T., sulla base del lavoro individuale attestato e verificato:

- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e straordinario: n. 90 ore, pari ad € 1.435,50;
- maggiore carico per attuazione progetti PTOF, attività specifiche, supporto alla segreteria: n. 30 ore - € 478,50
- responsabili tecnici d'aula: n 40 ore - € 638,00
- totale: € 2.552,00

c) In merito ai 13 Collaboratori scolastici, sarà previsto un compenso a carico del FIS per:

- Intensificazione/straordinario per necessità legate all'attuazione del PTOF ed eventuale sostituzione colleghi assenti – 448 ore € 6.160,00
- Maggiore impegno per assistenza igienica alunni con disabilità (n. 1 unità): 40 ore € 550,00;
- Maggiore impegno per progetto riqualificazione ambienti: 91 ore € 1.251,25
- Servizio di portineria e front office/Pulizia esterna/maggiore impegno per partecipazione a progetti: 100 ore € 1.375,00
- Totale € 9.336,25

Per la retribuzione della sostituzione dei colleghi assenti si potrà attingere anche, se necessario, alle risorse per le ore eccedenti (art. 25 c. 1 del presente contratto).

Complessivamente, la quota ATA è pari ad € 18.108,75.

Eventuali risparmi verranno riutilizzati prioritariamente all'interno dell'area in cui si è verificato il risparmio.

II. Compenso per maggior carico

- a. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- b. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- c. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico o dal DSGA ed annotate su apposito registro. Tale adempimento costituisce formale autorizzazione.
- d. Le ore straordinarie per l'ulteriore svolgimento delle mansioni ordinarie saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile all'inizio dell'anno scolastico e saranno retribuite con compensi a carico del fondo dell'istituzione scolastica, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Si utilizzerà, oltre al criterio su enunciato della disponibilità, quello della turnazione.
- e. Il recupero delle ore straordinarie può anche avvenire con riposi compensativi in giorni o periodi di

minore carico di lavoro.


- f. In caso di assenza del personale ausiliario è possibile modificare l'orario di servizio per far fronte alla riduzione di personale.
- g. L'ulteriore distribuzione del carico di lavoro giornaliero essenziale del personale Collaboratore scolastico assente viene effettuata con l'assegnazione ad un'unità di personale di un'ora aggiuntiva. Per particolari esigenze (legate ad esempio alla sostituzione di colleghi in concomitanza con eventi scolastici che comportano un lavoro particolarmente oneroso) è possibile prevedere n. 2 ore aggiuntive.
- h. Analogamente si procede in casi particolari, apertura straordinaria dei locali, cerimonie ed attività scolastiche ecc., concordando con il personale le ore straordinarie.
- i. L'ulteriore distribuzione del carico di lavoro giornaliero essenziale del personale Assistente Amministrativo assente viene effettuata con l'assegnazione di un'ora aggiuntiva al personale identificato nel Piano di lavoro del DSGA secondo il criterio dell'equità e della competenza. L'unità di personale a cui è conferito l'incarico di sostituire il collega assente dovrà svolgere le attività essenziali del collega.
- j. Qualora l'orario continuativo giornaliero superi le 7 ore e 12 minuti il personale usufruisce obbligatoriamente di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della consumazione del pasto. Il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi (ROL) dovrà aver luogo prioritariamente nei giorni di sospensione dell'attività didattica. Esaurito il monte ore pro capite a disposizione per il compenso straordinario, che verrà determinato in sede di contrattazione, ciascun dipendente dovrà utilizzare l'eccedenza oraria in riposi compensativi possibilmente entro la fine del mese successivo.
- k. Il compenso per maggior carico verrà ridotto in misura proporzionale alle assenze fatte registrare, così come previsto dalla Legge 133/2008.

7. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, qualora se ne ravvisi l'opportunità e solo dopo che il Dirigente avrà effettuato un'attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo, possono essere ripartite prioritariamente all'interno dell'area docente o ATA all'interno della quale è avvenuto il risparmio; secondariamente può essere previsto l'utilizzo in un'area (docente o ATA) diversa da quella all'interno della quale si è verificato il risparmio.

8. Qualora non si ravvisi la necessità di utilizzare eventuali risparmi, le economie confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Tutto il personale ha diritto ad accedere alle risorse per la formazione. Le risorse per il personale non comprese nei finanziamenti di Ambito 7 saranno comunicate al personale e alla RSU non appena accertate.
2. I criteri per la ripartizione degli eventuali finanziamenti possono essere così riassunti:
 - coerenza con le priorità dei piani nazionali (PNSD e PNRR);
 - coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
 - correlazione con il rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo e con le azioni individuate nel piano di miglioramento;
 - risposta alle esigenze formative dei docenti.
3. Le risorse, per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 75% di eventuali risorse e per le attività del personale ATA il 25%.
4. La ripartizione delle suddette eventuali risorse verrà effettuata sulla base degli esiti del Monitoraggio delle esigenze formative e in coerenza con il Piano di formazione.



5. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive possono essere recuperate con ore di permesso, con riposi compensativi o retribuite sino a capienza delle risorse non utilizzate per altre finalità.
6. L'art. 36 del CCNL 2019/21 recita: "Per il personale docente la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44 comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78". Si prende atto da un lato che le ore residue destinate alle Attività funzionali all'insegnamento, così come pianificate nel Piano Annuale, sono irrisorie e dall'altro che le risorse del MOF sono insufficienti per la previsione di un compenso, anche forfettario, per la retribuzione delle ore di formazione eccedenti rispetto a quelle di cui all'art. 44 comma 4.

Art. 24 – Funzioni strumentali al PTOF

I docenti funzioni strumentali al PTOF sono stati individuati con delibera del Collegio dei docenti. Viste le risorse pari ad € 3.088,00 si concorda la seguente ripartizione:

- Area 1 - € 442,00
- Area 2 - € 661,50
- Area 3 - € 661,50
- Area 4 - € 442,00
- Area 5 - € 881,00

Art. 25 – Ore eccedenti

Le risorse relative alle ore eccedenti, pari ad € 2.617,00, cui si aggiungono € 1.470,72, vengono utilizzate per fare fronte alle necessità di carattere organizzativo della scuola. Con tali risorse potrà essere eventualmente retribuita anche l'intensificazione delle prestazioni lavorative del personale ATA, così come disposto dall'art. 1 co. 332 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Art. 26 – Incarichi Specifici Personale ATA

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 40, comma 4, lettera d) del CCNL del comparto scuola 2016-2018 da attribuire nell'istituzione scolastica.
 2. Sulla base di quanto previsto dall'art. suddetto, il Dirigente scolastico, vista l'attribuzione economica ex art.7 per il personale non docente e le risorse relative agli Incarichi specifici ATA pari ad € 2.498,75, effettuerà l'attribuzione di n. 1 incarico specifico per il personale amministrativo, di n. 2 incarichi specifici per il personale A.T. e di n. 3 incarichi specifici per il personale dell'area A - servizi ausiliari.
- La retribuzione verrà effettuata con il fondo destinato agli incarichi specifici per il personale che non è titolare dei requisiti di cui all'art. 7 (progressione economica).
- Le tabelle sotto proposte dettagliano quanto enunciato:

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE AMMINISTRATIVO	
A CARICO DEL FIS (INCARICHI SPECIFICI)	
Coordinamento ufficio affari generali	€ 528,00

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE TECNICO	
A CARICO DEL FIS (INCARICHI SPECIFICI)	
Reperibilità per allarme	€ 420,50
Responsabile magazzini, giacenze dei prodotti igienico-sanitari per le pulizie e la disinfezione, distribuzione di materiali di facile consumo non soggetti ad inventario	€ 420,50

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE AUSILIARIO	
A CARICO DEL FIS (INCARICHI SPECIFICI)	
Servizi esterni	€ 376,50
Piccola manutenzione – sede centrale	€ 376,50
Piccola manutenzione – sede succursale	€ 376,50

Il totale dell'area A (compensi per incarichi specifici area Assistenti amministrativi) e dell'area B (compensi per incarichi specifici area Collaboratori scolastici) è dunque pari ad € 2.498,75.

Art. 27 – Aree a rischio

Le risorse assegnate per l'anno scolastico 2023-24 per le misure Aree a rischio, sono pari ad € 394,16 e confluiscono nel Fondo.

Art. 28 – Risorse PCTO

La disponibilità delle risorse per l'attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento iscritte nel P.A. 2023, comunicate dal DSGA nel mese di ottobre 2023, già oggetto di confronto con la RSU nel mese di novembre 2024, sono le seguenti:

- Economie da bilancio – Scheda A03/12: € 6.334,01
- Economie da bilancio – Scheda A04/01: € 9.136,91
- Risorse assegnate con nota 25954 del 29/09/2023: € 3.268,92 (sett./dic. 2023), € 6.537,86 (genn./agosto 2024)
- Totale: 25.277,70.

In data odierna, dato atto di quanto già speso e impegnato per la realizzazione dei percorsi e della predisposizione del nuovo P.A. 2024, le risorse sono le seguenti:

- A3/12: € 16.080,00
- A4/01: € 2.503,71 (sono stati presi impegni per € 4.369,00)

Le presenti risorse, complessivamente pari, alla data odierna, ad €18.583,71 saranno utilizzate per la realizzazione delle attività di PCTO approvate dal Collegio dei docenti e sulla base di quanto previsto e pianificato in ogni scheda progetto del P.A. Le risorse sono utilizzate in ampia parte per pagare servizi di noleggio pullman (sino a 10.000 euro); in parte per spese di personale (sino a 20 ore, da documentare, per Coordinatore PCTO e sino a 46 ore, da documentare, per attività di docenza, per un totale di massimo 2988,74 euro). Le somme non utilizzate confluiranno nelle disponibilità per l'a.s. 2024/25.

Art. 29 – Risorse attività complementari di Educazione fisica

Le risorse assegnate per l'anno scolastico 2023-24 per le attività complementari di Educazione fisica, sono pari ad € 2.563,98, così utilizzate:

- numero 66 ore di docenza, suddivise tra due insegnanti, per un totale di € 2.541,00 per la realizzazione di attività di atletica, danza sportiva, fitness;
- economie: € 22,98

Art. 30 – Valorizzazione del merito del personale

Le risorse confluiscono nel fondo per il salario accessorio di cui all'articolo 20 del presente C.I.I., in applicazione del comma 249 della Legge 160/2019, in base al quale le risorse per la Valorizzazione del personale (di cui all'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 e art. 40.c.4, lett. g del CCNL 2016-18) possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico per compensare gli impegni aggiuntivi relativi alle attività di cui all'art. 88 del CCNL 2007, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Art. 31 – Determinazione compensi docenti tutor e orientatore – D.M. 63 aprile 2023

Con D.M. 328 del 22/12/2022, sono state adottate le Linee guida per l'orientamento relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il Decreto n. 63 del 5 aprile 2023, individua i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

La Circolare n. 958 del 5 aprile 2023, reca prime indicazioni sul tutor scolastico, approfondite dalla Nota MIM n. 2790 del 11 ottobre 2023, «Piattaforma Unica per la fruizione dei servizi messi a disposizione di studentesse, studenti e famiglie e principali indicazioni operative».

Con Nota del MIM – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII – prot. 27523 del 12 ottobre 2023 vengono assegnate all'Istituzione scolastica le seguenti risorse finanziarie L.D.: € 39.671,76, importo al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell'IRAP (tali oneri riflessi saranno liquidati direttamente dal MEF – NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIM).

Il collegio dei docenti ha deliberato quanto segue:

- il numero di studentesse e studenti che compongono i gruppi da assegnare ai tutor, tenuto conto che la norma prevede dei raggruppamenti da 30 a 50 studenti e dei vincoli di cui alla lettera b), varia da un minimo di 22 ad un massimo di 48 studenti;
- i criteri con cui comporre i gruppi sono: mantenere il gruppo classe e tenere conto dell'assegnazione dei docenti ai plessi;
- il monte ore complessivo per ciascuna classe/gruppo è di 30 ore minimo, comprensive di massimo 15 ore di PCTO e/o eventuali 15 ore di partecipazione a orientamento universitario.

La Rappresentanza sindacale definisce la determinazione del compenso e i criteri di utilizzo delle risorse, sulla base dei dati sotto forniti.

Risorse L.D. assegnate: € 39.671,76

I docenti formati sono n. 16 (numero minimo 14).

I compensi di orientatore e tutor sono compresi tra i seguenti valori minimo e massimo:

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE (L.S./1,327)
COMPENSO ORIENTATORE	Min. 1.500 – max 2.000	Min. 1.130,37 – max 1.507,16
COMPENSO TUTOR	Min. 2.850 – max 4.750	Min. 2.147,70 – max 3.579,50

Il numero di studenti assegnato ai singoli tutor è il seguente:

DOCENTE	TOTALE ALUNNI	CLASSI
1.	26	IV AS
2.	36	4BS + 5BSA
3.	27	3BS
4.	22	5AS
5.	42	3ASU + 5ASA + 5ASU
6.	48	5AL + 4 AL
7.	30	3Ac + 3CS
8.	42	3 BC + 3AS
9.	36	4AC + 5AC
10.	42	4 BC + 3ASA
11.	23	3AL
12.	28	4ASA
13.	29	5CS
14.	35	4ASU + 3BSA
15.	25	5BS
16.	26	4CS
	517	

Alla luce dei dati sopra indicati, la RSU definisce i seguenti criteri per l'assegnazione delle risorse:

- detrarre a monte il compenso dell'orientatore (si propone la soglia massima), residuo € 38.164,60;
- porre come base l'importo minimo per ogni docente orientatore, pari ad € 2.147,70 per n. 22 studenti
- determinare l'importo base complessivo per tutti i tutor pari ad € 34.363,20;
- ripartire proporzionalmente la quota residua di € 3.801,40 ai tutor con un maggior numero di studenti;
- per la ripartizione della quota residua di € 3.801,40, si tiene conto del numero aggiuntivo di studenti rispetto al minimo, pari a 22 studenti, con il seguente calcolo: 22 studenti per n. 16 tutor pari a 352 studenti; 517 studenti meno 352 è uguale a 165; 165 diviso € 3.801,40 è pari ad € 23,04;

determinato il "valore" di ogni studente, si calcola l'importo di ogni tutor, dato dalla somma dell'importo base di € 2.147,70 + € 23,04 per ogni studente oltre i 22.

Alla luce di quanto sopra, il compenso è determinato come segue:

DOCENTE TUTOR	TOTALE ALUNNI	ALUNNI ECCEDENTI RISPETTO A 22	QUOTA BASE	VALORE QUOTA ECCEDENTE	TOTALE
1.	26	4	2.147,70 €	23,04 €	2.239,86 €
2.	36	14	2.147,70 €	23,04 €	2.470,26 €
3.	27	5	2.147,70 €	23,04 €	2.262,90 €
4.	22	0	2.147,70 €	23,04 €	2.147,70 €
5.	42	20	2.147,70 €	23,04 €	2.608,50 €
6.	48	26	2.147,70 €	23,04 €	2.746,74 €
7.	30	8	2.147,70 €	23,04 €	2.332,02 €
8.	42	20	2.147,70 €	23,04 €	2.608,50 €
9.	36	14	2.147,70 €	23,04 €	2.470,26 €
10.	42	20	2.147,70 €	23,04 €	2.608,50 €
11.	23	1	2.147,70 €	23,04 €	2.170,74 €
12.	28	6	2.147,70 €	23,04 €	2.285,94 €
13.	29	7	2.147,70 €	23,04 €	2.308,98 €
14.	35	13	2.147,70 €	23,04 €	2.447,22 €
15.	25	3	2.147,70 €	23,04 €	2.216,82 €
16.	26	4	2.147,70 €	23,04 €	2.239,86 €
	517		34.363,20 €	368,64 €	38.164,80 €
ORIENTATORE			1.507,00 €		39.671,80 €

Art. 32 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante, ove già determinato in sede di contrattazione, e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 33 - Termini e modalità di pagamento

La liquidazione dei compensi a carico del fondo avverrà di norma entro il 31 agosto compatibilmente con la presenza dei relativi finanziamenti nel programma annuale dell'anno di riferimento.

Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 20, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TABELLA RIEPILOGATIVA RIPARTIZIONE FONDO

RIPARTO FONDO DI ISTITUTO		PERCENTUALE
ATA	€ 18.108,75	30,0%
DOCENTI	€ 41.657,00	69,0%
TOTALE DOC. + ATA	€ 59.765,75	
FONDO DI RISERVA	€ 602,79	1,0%
TOTALE	€ 60.368,54	Pari alla somma disponibile per la contrattazione

DOCENTI (69%) € 41.657,00					
A. INCARICHI AGGIUNTIVI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI					
COLLABORATORI DS	NUMERO DOCENTI	NUMERO ORE TOTALE	IMPORTO ORARIO LORDO DIP.	COMPENSO LORDO	
I° COLLABORATORE	1	160	€ 19,25	€ 3.080,00	
2° COLLABORATORE	1	120	€ 19,25	€ 2.310,00	
		280		€ 5.390,00	
SUPPORTO ORGANIZZATIVO					
RESPONSABILI DI PLESSO	2	180	€ 19,25	€ 3.465,00	
COADIUTORE DIGITALE DS	1	60	€ 19,25	€ 1.155,00	
COADIUTORE PER LA SICUREZZA	1	35	€ 19,25	€ 673,75	
RESPONSABILE REGISTRO ELETR.	1	50	€ 19,25	€ 962,50	
RESPONS. PREDISP. ORARIO	1	50	€ 19,25	€ 962,50	
WEB EDITOR E RESP. ACCESSIB.	4	70	€ 19,25	€ 1.347,50	
RESPONSABILI TECNICI D'AULA	2	10	€ 19,25	€ 192,50	
		455		€ 8.758,75	
SUPPORTO DIDATTICA /COORDINATORI					
COORDINATORI DIPARTIMENTI (10 H)	9	90	€ 19,25	€ 1.732,50	
COORDINATORI CONS. DI CLASSE (18H)	41	738	€ 19,25	€ 14.206,50	
SEGRETARI CONS. DI CLASSE (5 H)	40	200	€ 19,25	€ 3.850,00	
REFERENTE GRUPPO II	1	20	€ 19,25	€ 385,00	
		1048		€ 20.174,00	
REFERENTI/RESPONSABILI					
REF. LEGALITA'	2	22	€ 19,25	€ 423,50	
REF. BULLISMO E CYBERB.	2	22	€ 19,25	€ 423,50	
REF. EDUCAZIONE CIVICA	2	22	€ 19,25	€ 423,50	
REF. SALUTE	1	15	€ 19,25	€ 288,75	

Percentuale attività aggiuntive di non insegnamento docenti per attività di supporto all'organizzazione e alla didattica

REF AMBIENTE	1	15	€ 19,25	€ 288,75	
REFERENTE VALORIZZ. STORIA LOCALE	2	22	€ 19,25	€ 423,50	
REF. BIBLIOTECA	2	22	€ 19,25	€ 423,50	
REF. CERTIFICAZ. LINGUISTICHE	1	18	€ 19,25	€ 346,50	
REF. ERASMUS	1	15	€ 19,25	€ 288,75	
AMMINISTRATORE SOCIALE	1	10	€ 19,25	€ 192,50	
TUTOR DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO (12 H)	2	30	€ 19,25	€ 577,50	
TEAM DIGITALE	3	30	€ 19,25	€ 577,50	
		243		€ 4.677,75	
TOTALE INCARICHI AGGIUNTIVI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI				€ 39.000,50	94%
B. DOCENTI - ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO NON FRONTALI/FRONTALI					
OLIMPIADI DI MATEMATICA	1	60	€ 19,25	€ 1.155,00	
PROGETTO ICDL	2	30	€ 19,25	€ 577,50	
ANALISI MATEMATICA	1	24	€ 38,50	€ 924,00	<i>Perc. Att. Ins.</i>
	TOT.	84		€ 2.656,50	6%
TOTALE FIS DOCENTI (A + B)				€ 41.657,00	
PERSONALE ATA (30 %) - € 18.108,75					
A. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI					
	UNITA' PERSONALE	NUMERO ORE TOT.	IMPORTO ORARIO LORDO DIP.	COMPENSO LORDO	
INTENSIFICAZ./STRAORD.	7	310	€ 15,95	€ 4.944,50	
SITO E AMMINISTRAZIONE TRAS.	1	30	€ 15,95	€ 478,50	
MAGGIORE CARICO PER PROGETTI	7	50	€ 15,95	€ 797,50	
	TOTALE A	390		€ 6.220,50	
B. ASSISTENTI TECNICI					
INTENSIFICAZ./STRAORD./SUPPORTO SEGRETERIA	3	90	€ 15,95	1.435,50 €	
RESPONSABILI TECNICI D'AULA	2	40	€ 15,95	638,00 €	
MAGGIORE CARICO PER PROGETTI	3	30	€ 15,95	478,50 €	
	TOTALE B	160		€ 2.552,00	
C. COLLABORATORI SCOLASTICI					
STRAORD./INTENSIFICAZIONE *	13	448	€ 13,75	€ 6.160,00	
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI	13	91	€ 13,75	€ 1.251,25	
ASSISTENZA IGIENICA ALUNNI H	1	40	€ 13,75	€ 550,00	
PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI	13	100	€ 13,75	€ 1.375,00	
	TOTALE B	679		€ 9.336,25	
TOTALE A+B+C				€ 18.108,75	
TOTALE FIS ATA E DOCENTI				€ 59.765,75	

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 35 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico (art. 37 del D. lgs 81/08)
4. Il RLS può accedere liberamente a tutti i locali dell'istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. Egli segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP.
5. Il Dirigente Scolastico consulta il R.L.S. su tutti gli eventi per i quali le disposizioni normative prevedono interventi consultivi. In occasione della consultazione, il R.L.S. ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione di rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; e altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione.
7. Il Dirigente Scolastico su specifica istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fornirà tutte le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate, nonché quelle inerenti lo stato degli edifici e la situazione relativa agli infortuni.
8. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
9. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D. L.vo 81/08, oltre ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono concessi permessi brevi retribuiti stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009); i permessi e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 36 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
5. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
6. Sono individuate inoltre tutte le figure contemplate nell'organigramma sulla sicurezza, emanato dal dirigente scolastico ogni anno entro il mese di dicembre.

Art. 37 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti di tutto il personale.

Art. 38 – Riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, alla quale partecipano obbligatoriamente lo stesso Dirigente Scolastico, il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, le misure di protezione individuale, i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza.

Art. 39 – Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione del rischio hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente. Nei prossimi mesi sarà avviata la procedura negoziale per il reclutamento o affidamento del servizio di Medico competente.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, ossia di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.


Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di parziale mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Adrano, 24/02/2024

Letto e sottoscritto

Il Dirigente scolastico



La R.S.U. di Istituto

I Rappresentanti sindacali

